SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1999.

Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, commi 1 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti l'istituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo modificato dall'art. 1, comma l, lettera *a)*, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;

Visto l'art. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, concernente il conferimento all'on. Livia Turco dell'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga

1. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di seguito denominato «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per la solidarietà sociale, per gli affari regionali e dei lavori pubblici (in relazione alla delega sulle aree urbane), nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la materia.

2. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la solidarietà sociale.

3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

4. Il Comitato:

ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze psicotrope, a livello interno ed internazionale;

formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di competenza delle regioni;

esprime il parere sugli atti e sui provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, del Ministro per la solidarietà sociale, riguardanti il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

5. Il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, della Consulta degli esperti e degli operatori sociali, istituita ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, nonché della commissione istruttoria dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato, istituita ai sensi dell'art. 127, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.

Art. 2.

Convocazioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, dal Ministro per la solidarietà sociale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

2. Il comitato è convocato anche su richiesta di un Ministro componente.

Art. 3.

Conferenza dei dirigenti generali

1. La conferenza dei dirigenti generali competenti per la materia, in servizio presso le amministrazioni statali rappresentate nel Comitato, prevista dall'art. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, è convocata e coordinata dal dirigente generale preposto all'Ufficio di

coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze del Dipartimento per gli affari sociali.

2. La conferenza dei dirigenti generali definisce i criteri e le modalità di attuazione amministrativa delle decisioni assunte dal Comitato, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 4.

Segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga

Il supporto di segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è assicurato dall'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze del Dipartimento per gli affari sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 aprile 1999

p. *Il Presidente:* TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295

99A6071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° luglio 1999.

Provvedimento concernente lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Picente a r.l.», in Barete.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Tenuto conto della circolare ministeriale n. 30/81 del 20 marzo 1981, così come modificata dalla circolare ministeriale n. 73/98 del 27 maggio 1998, con la quale sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilità della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta la copertura delle spese di procedura;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 che ha elevato a L. 2.500.000 il limite di attività da liquidare al disotto del quale si fa luogo allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1957, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Picente a r.l.», con sede in Barete (L'Aquila), veniva posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile nominando il geom. Andrea Properzi liquidatore della predetta cooperativa;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1968, con il quale veniva nominato commissario liquidatore il rag. Francesco Gentile in sostituzione del geom. Andrea Properzi per non aver quest'ultimo provveduto agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1976, con il quale veniva nominato commissario liquidatore il cav. Gilberto Fiore Donati in sostituzione del rag. Francesco Gentile per non aver quest'ultimo provveduto agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1984 con il quale veniva nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Claudia Ioannucci in sostituzione del cav. Gilberto Fiore Donati;

Considerato che la cooperativa di seguito indicata trovasi nelle condizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Decreta

ai sensi del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 la conversione del provvedimento di scioglimento con liquidatore di cui al decreto ministeriale del 15 gennaio 1957 a scioglimento senza liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, della società cooperativa di produzione e lavoro «Picente a r.l.», con sede in Barete (L'Aquila), B.U.S.C. n. 455/13317, costituita per rogito del notaio De Sanctis Giuseppe di L'Aquila, omologata in data 20 maggio 1947, iscritta al n. 518 del registro delle società del tribunale di L'Aquila.

L'Aquila, 1° luglio 1999

Il direttore: BELGUARDI

99A6103

DECRETO 1° luglio 1999.

Provvedimento concernente lo scioglimento della società cooperativa edile «Val di Sangro a r.l.», in Castel di Sangro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Tenuto conto della circolare ministeriale n. 30/1981 del 20 marzo 1981, così come modificata dalla circolare ministeriale n. 73/98 del 27 maggio 1998, con la quale sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilità della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta la copertura delle spese di procedura;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 che ha elevato a L. 2.500.000 il limite di attività da liquidare al disotto del quale si fa luogo allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 1957, con il quale la società cooperativa edile «Val di Sangro a r.l.», con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), veniva posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore non essendo allora risultati rapporti patrimoniali da definire;

Visto il decreto ministeriale dell'11 marzo 1958, con il quale il sig. Loreto Di Loreto veniva successivamente nominato commissario liquidatore, a seguito accertamento dell'esistenza di patrimonio da liquidare nei confronti della cooperativa edile «Val di Sangro a r.l.»;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1977, con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dott. Maria Claudia Iannucci in sostituzione del sig. Loreto Di Loreto per non aver quest'ultimo provveduto agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di liquidazione;

Considerato che la cooperativa di seguito indicata trovasi nelle condizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Decreta

ai sensi del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 la conversione del provvedimento di scioglimento con liquidatore di cui al decreto ministeriale dell'11 marzo 1958 a scioglimento senza liquidatore ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, della società cooperativa edile «Val di Sangro a r.l.», con sede in Castel di Sangro, B.U.S.C. n. 794/121433, costituita per rogito del notaio Angelone Antonio, omologata in data 7 giugno 1946, iscritta al n. 206 del registro delle società del tribunale di Sulmona.

L'Aquila, 1° luglio 1999

Il direttore: BELGUARDI

99A6104

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 1999.

Definizione delle modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, ai sensi del quale il pagamento delle imposte sui redditi iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario del servizio nazionale della riscossione o, con costo dell'operazione a carico del contribuente, presso le agenzie postali e le banche;

Visto il comma 2 del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale, fuori del territorio nazionale, il pagamento delle imposte iscritte a ruolo può essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal concessionario del servizio nazionale della riscossione nella cartella di pagamento;

Visto il comma 3 del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze la definizione delle modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante, tali, comunque, da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata;

Visto l'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, secondo il quale l'ufficiale della riscossione può ricevere il pagamento delle somme iscritte a ruolo rilasciando quietanza da apposito bollettario;

Visto l'art. 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, il decreto previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, è adottato dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenute attualmente sussistenti le condizioni per consentire l'effettuazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante carte Pagobancomat;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 15 giugno 1999;

Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto non può essere autorizzata l'utilizzazione di strumenti di pagamento non ancora attivati;

Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento presso il concessionario

1. Il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato all'ufficiale della riscossione ovvero presso gli sportelli del concessionario del servizio nazionale della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.

Art. 2.

Pagamento presso le agenzie postali e le banche

1. Il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso qualunque agenzia postale o banca, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 1, che il concessionario del servizio nazionale della riscossione unisce alla cartella di pagamento.

2. Il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso le agenzie postali, utilizzando il bollettino di conto corrente postale di cui all'allegato n. 2, che è utilizzato anche:

a) per il pagamento integrale, ma tardivo, delle predette somme;

b) per il pagamento delle rate dovute a seguito dei provvedimenti di dilazione di cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 3.

Pagamento mediante carte Pagobancomat

1. Presso gli sportelli dei concessionari del servizio nazionale della riscossione o le agenzie postali in cui sono installati terminali elettronici idonei a consentire alla clientela di eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche mediante carte Pagobancomat; in tal caso, il pagamento ha carattere liberatorio e l'importo del pagamento eseguito con tale modalità non può eccedere quello autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo.

Art. 4.

Pagamento fuori del territorio nazionale

1. In caso di pagamento effettuato ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il contribuente indica il numero della cartella di pagamento ed il proprio codice fiscale, nonché, in ipotesi di pagamento parziale, il numero progressivo, evidenziato nella stessa cartella di pagamento, e l'importo di ognuno degli addebiti che intende pagare.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

BOLLETTINO PREMARCATO

Ricevuta del versamento o del Postagiro

di **LIRE**

pari a EURO

sul c/c N. **30**

intestato a:

Eseguito da:

Residente in:

RAV

NUMERO CARTELLA | CODICE IDENTIFICATIVO RAV

COD. FISCALE

Bollo dell'Agenzia P.T.

tassa data progress.

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI

Titolare del C/C n.

BOLLETTINO PREMARCATO

Certificato di accreditamento del versamento o del postagiro

di **LIRE**

pari a EURO

sul c/c N. **30**

intestato a:

RAV

NUMERO CARTELLA | CODICE IDENTIFICATIVO RAV

COD. FISCALE

Eseguito da:

Residente in:

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI

Titolare del C/C n. ______ Firma ______

Mod. ch-8 bis

Bollo dell'Agenzia P.T.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. numero conto importo

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui tale versamento è stato eseguito.

Qualora l'utente sia titolare di un Conto Corrente Postale intestato al proprio nome può utilizzare il presente bollettino come POSTAGIRO, indicando negli appositi spazi il numero del proprio c/c, la firma di traenza (che deve essere conforme a quella depositata) la data ed inviandolo al proprio CUAS in busta Mod. Ch 42-c.

Il postagiro ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data di addebito al conto traente.

Autorizzazione Direzione Servizi Finanziari Conti Correnti

CAUSALE DEL VERSAMENTO

Non occorre compilare la causale del versamento, in quanto la stessa è già indicata nella parte anteriore del presente tagliando.
Qualsiasi comunicazione o richiesta alla Concessione dovrà formare oggetto di separata corrispondenza.

ALLEGATO 2

CONTI CORRENTI POSTALI MOD. **F35** Ricevuta di versamento di L.

LIRE (in lettere) ...

sul c/c n. ... Concessione di ...

eseguito da ...

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

IMPORTO — NUM. PROG.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

IMPORTO — NUM. PROG.

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA

IMPORTO — NUM. PROG.

INTERESSI DI MORA

COMPENSO DI RISCOSSIONE

IMPORTO DELLA RATA

MAGGIORE RATEAZIONE

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

CONTI CORRENTI POSTALI MOD. **F35** Certificato di accreditamento di L.

LIRE (in lettere) ...

sul c/c n. ... Concessione di ...

eseguito da ...

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUM. PROG. — IMPORTO

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA

NUM. PROG. — IMPORTO

NUM. PROG. — IMPORTO

INTERESSI DI MORA

COMPENSO DI RISCOSSIONE

IMPORTO DELLA RATA

MAGGIORE RATEAZIONE

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il pagamento, chi versa deve compilare con carattere a stampatello, purchè con inchiostro nero o nero bluastro il presente bollettino.

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

L'agenzia postale che accetta il versamento restituisce al versante la prima parte del modulo (attestazione o ricevuta) debitamente bollato.

La ricevuta non è valida se non riporta il bollo e gli estremi di accettazione impressi dall'Agenzia postale accettante.

La ricevuta del versamento in conto corrente postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per le somme pagate con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

AUTORIZZAZIONE SERVIZI FINANZIARI CONTI CORRENTI

N° ----------

Concessa a -------

AVVERTENZE

Il presente bollettino deve essere utilizzato:
1. per pagare in ritardo la cartella;
2. per pagarla parzialmente;
3. per pagare ratealmente a seguito di provvedimento di maggiore rateazione.

Istruzioni per la compilazione nel caso di pagamento in ritardo:

Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento arrotondato alle lire mille, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.

L'importo della cartella va indicato nel primo dei riquadri contraddistinto con la dicitura "IMPORTO" e nel corrispondente riquadro "NUM. PROG." va riportata due volte la cifra "zero". Nel riquadro "INTERESSI DI MORA" va riportato il relativo importo calcolato moltiplicando il tasso giornaliero (che compare nelle pagine 389-398 di Televideo e nel sito INTERNET del Ministero delle Finanze WWW.FINANZE.IT e che può essere richiesto telefonicamente al Concessionario), per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella ed il giorno di pagamento. Nel riquadro "COMPENSO DI RISCOSSIONE" va indicato l'ammontare del compenso spettante al Concessionario, calcolato moltiplicando il relativo saggio, indicato nella cartella, per le somme iscritte a ruolo. Non vanno compilati i riquadri "MAGGIORE RATEAZIONE" e "IMPORTO DELLA RATA".

Istruzioni per la compilazione nel caso di pagamento parziale:

Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento arrotondato alle lire mille, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio, fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.

Gli importi degli addebiti che si vuole pagare vanno indicati nei riquadri contraddistinti con la dicitura "IMPORTO" e nei corrispondenti riquadri "NUM. PROG." vanno riportati i numeri progressivi, con i quali gli addebiti risultano numerati nella cartella. Gli eventuali diritti di notifica della cartella vanno riportati nel riquadro denominato "COMPENSO DI RISCOSSIONE". I rimanenti riquadri non vanno compilati. Il bollettino consente il pagamento di tre addebiti, per cui se il loro numero è maggiore, deve essere utilizzato un ulteriore modulo F35.

Istruzioni per il pagamento rateale a seguito di provvedimento di maggiore rateazione.

Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento arrotondato alle lire mille, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.

Inoltre occorre barrare la casella "MAGGIORE RATEAZIONE" e riportare l'importo della rata nell'apposito riquadro, senza compilare i rimanenti riquadri.

99A6099

DECRETO 9 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 14 giugno 1999, dovuto alla sostituzione delle apparecchiature informatiche deputate all'automazione del servizi del P.R.A.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 14 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 luglio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A6101

DECRETO 12 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tivoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Vista la nota del protocollo n. D274 dell'11 giugno 1999, con la quale l'ufficio delle entrate di Tivoli, nel comunicare che l'apertura dell'ufficio si è constatato che ignoti si sono introdotti nei locali mettendo a soqquadro il «Front Office» e l'archivio, prelevando ed aprendo numerosi faldoni contenenti atti gran parte dei quali sono stati asportati, ha chiesto l'emanazione del decreto di accertamento di mancato funzionamento per il giorno 11 giugno 1999;

Vista la nota del protocollo n. 89608 del 6 luglio 1999, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione regionale esprime parere favorevole al riguardo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tivoli per il giorno 11 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1999

Il direttore regionale: BUSA

99A6102

DECRETO 13 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Velletri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Vista la nota del protocollo n. 12840 del 7 giugno 1999, con la quale l'ufficio delle entrate di Velletri, nel comunicare che all'apertura dell'ufficio si è constatato che ignoti si erano introdotti nei locali mettendo a soqquadro la stanza del capo area servizi, quella del capo team della riscossione ed altri locali, aprendo numerosi faldoni contenenti atti, gran parte dei quali sono stati asportati, ha chiesto l'emanazione del decreto di accertamento di irregolare funzionamento a decorrere dal 2 giugno 1999;

Vista la nota del protocollo n. 92376 del 12 giugno 1999, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione regionale esprime parere favorevole al riguardo, evidenziando il protrarsi dell'irregolare funzionamento dell'ufficio oltre il quindicesimo giorno dalla data a partire dalla quale l'evento ha avuto inizio;

Vista la nota del protocollo n. 15596 del 12 luglio 1999, con la quale l'ufficio delle entrate di Velletri comunica la cessazione dello stato di irregolare funzionamento a decorrere dal 12 luglio 1999;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Velletri dal 2 giugno al 10 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1999

Il direttore regionale: BUSA

99A6100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 19 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 322: «Sistemazione idraulica e idrogeologica dei bacini canale Lombricese e Lucese». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 1.437.600.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/595).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998, è stato inserito il seguente intervento n. 322: «Sistemazione idraulica e idrogeologica dei bacini canale Lombricese e Lucese» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 1.500.000.000;

Visto che in data 12 aprile 1999, con nota di protocollo n. 1048 il comune di Camaiore, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 196 del 7 aprile 1999, che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	1.000.000.000
a.1 - per oneri della sicurezza	»	10.000.000
Totale importo lavori	L.	1.010.000.000
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	L.	202.000.000
b.2 - per spese tecniche assistenza alla D.L., coord. sicurezza	»	30.000.000
b.3 - per incentivo alla progettazione	»	10.100.000
b.4 - per espropri e servitù	»	55.000.000
b.5 - per spostamento servizi	»	80.000.000
b.6 - altro (imprevisti)	»	50.500.000
Totale somme a disposizione	»	427.600.000
C - Totale complessivo	L.	1.437.600.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 322: «Sistemazione idraulica e idrogeologica dei bacini canale Lombricese e Lucese» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 1.437.600.000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 19 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5797

ORDINANZA 19 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 327: «Sistemazione idraulica definitiva del rio "Degli Archi" - Stiava». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 1.000.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/596).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998, è stato inserito il seguente intervento n. 327: Sistemazione idraulica definitiva del rio «Degli Archi» - Stiava di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca di importo di L. 1.000.000.000;

Visto che in data 31 marzo 1999, con nota di protocollo n. 910 l'amministrazione provinciale di Lucca, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con deliberazione n. 168-R del 24 marzo 1999 che, con verbale di conferenza di servizio del 9 aprile 1999, presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	772.871.590
*a.*1 - per oneri sicurezza	»	15.000.000
Totale importo lavori	L.	787.871.590
B - per somme a disposizione:		
*b.*1 - per IVA 10%	L.	157.574.318
*b.*2 - per progettazione	»	9.454.459
*b.*3 - per collaudo statico	»	10.000.000
*b.*4 - per collaudo tecnico amministrativo	»	5.000.000
*b.*5 - per espropriazioni e occupazioni temporanee	»	25.000.000
*b.*6 - tipo di frazionamento ad opera ultimata	»	4.000.000
*b.*7 - per imprevisti e arrot.	»	1.099.633
Totale somme a disposizione	»	212.128.410
C - Totale complessivo	L.	1.000.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 327: Sistemazione idraulica definitiva del rio «Degli Archi» - Stiava di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca di importo L. 1.000.000.000.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 19 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5798

ORDINANZA 19 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1º ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1º ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 708: «Ripristino e adeguamento opere di fognatura bianca e ripristino pavimentazione stradale sulla via XX Settembre». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 1.000.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/597).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1º ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1º ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1º ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998, è stato inserito il seguente intervento n. 708: «Ripristino e adeguamento opere di fognatura bianca e ripristino pavimentazione stradale sulla via XX Settembre» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 1.000.000.000;

Visto che in data 12 aprile 1999, con nota di protocollo n. 1048 il comune di Camaiore, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 198 del 7 aprile 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	851.000.000
a.1 - per oneri della sicurezza	»	14.000.000
Totale importo lavori	L.	865.000.000
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 10%	L.	86.500.000
b.2 - per spese tecniche per piano sicurezza, coordinamento	»	24.500.000
b.3 - per incentivo alla progettazione	»	8.650.000
b.4 - per varie e imprevisti	»	15.350.000
Totale somme a disposizione	L.	135.000.000
C - Totale complessivo	L.	1.000.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 708: «Ripristino e adeguamento opere di fognatura bianca e ripristino pavimentazione stradale sulla via XX Settembre» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 1.000.000.000.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 19 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5799

ORDINANZA 19 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 709: «Opere per la intercettazione e regimazione delle acque superficiali sulla via delle Silerchie Misciano Gallena». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 500.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/598).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998; ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550/99;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998, è stato inserito il seguente intervento n. 709: «Opere per la intercettazione e regimazione delle acque superficiali sulla via delle Silerchie Misciano Gallena» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 500.000.000;

Visto che in data 12 aprile 1999, con nota n. 1048 di prot. il comune di Camaiore, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 194 del 7 aprile 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	370.000.000
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	»	74.000.000
b.2 - per spese tecniche	»	49.980.254
b.3 - per occupazioni, espropri, imprevisti e arrot.	»	6.019.746
Totale somme a disposizione	L.	130.000.000
C - Totale complessivo	L.	500.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 709: «Opere per la intercettazione e regimazione delle acque superficiali sulla via delle Silerchie Misciano Gallena» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 500.000.000.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 19 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5800

ORDINANZA 19 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 710: «Ripristino sistema di fognatura bianca e opere di regimazione acque nella zona di via Tabarrani». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 625.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/599).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998; ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 è stato inserito il seguente intervento n. 710: «Ripristino sistema di fognatura bianca e opere di regimazione acque nella zona di via Tabarrani» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 700.000.000;

Visto che in data 12 aprile 1999, con nota n. 1048 di prot. il comune di Camaiore, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 197 del 7 aprile 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	445.000.000
a.1 - per oneri della sicurezza	»	15.000.000
Totale importo lavori	L.	460.000.000
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	»	92.000.000
b.2 - per incentivo di progettazione	»	4.600.000
b.3 - per spese tecniche, assist. D.L., coord. sicurezza, collaudo	»	18.000.000
b.4 - per spostamento servizi	»	50.000.000
b.5 - per imprevisti ed altri	»	400.000
Totale somme a disposizione	L.	165.000.000
C - Totale complessivo	L.	625.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare.

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vicecommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 710: «Rirpistino sistema di fognatura bianca e opere di regimazione acque nella zona di via Tabarrani» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 625.000.000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 19 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5801

ORDINANZA 19 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1º ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1º ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 712: «Regimazione delle acque, opere idrauliche minori e sistemazione della viabilità di collegamento per le frazioni collinari». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 1.500.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/600).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1º ottobre 1998; ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1º ottobre 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1º ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 è stato inserito il seguente intervento n. 712: «Regimazione delle acque, opere idrauliche minori e sistemazione della viabilità di collegamento per le frazioni collinari» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 1.500.000.000;

Visto che in data 12 aprile 1999, con nota n. 1048 di prot. il comune di Camaiore, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 197 del 7 aprile 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	1.100.000.000
a.1 - per oneri della sicurezza	»	20.000.000
Totale importo lavori	L.	1.120.000.000
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	»	224.000.000
b.2 - per incentivo di progettazione	»	11.200.000
b.3 - per spese tecniche per piano di sicurezza e coord.	»	116.000.000
b.4 - per espropri	»	5.000.000
b.5 - per varie e imprevisti	»	23.000.000
Totale somme a disposizione	L.	380.000.000
C - Totale complessivo	L.	1.500.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare.

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 712: «Regimazione delle acque, opere idrauliche minori e sistemazione della viabilità di collegamento per le frazioni collinari» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 1.500.000.000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 19 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5802

ORDINANZA 19 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 703: «Bacino di bonifica di Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Rio Colle. Lavori di ripristino e miglioramento». Ente attuatore: consorzio di bonifica della Versilia. Ordinanza n. G/588 dell'8 aprile 1999. Integrazione. (Ordinanza n. G/601).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998; ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

a) l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

b) il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550/99;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 è stato inserito il seguente intervento n. 703: «Bacino di bonifica di Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Rio Colle. Lavori di rispristino e miglioramento» di cui ente attuatore è il consorzio di bonifica della Versilia per l'importo di L. 83.000.000;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/588 dell'8 aprile 1999 con la quale si è preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto a seguito di conferenza di servizio del 31 marzo 1999;

Considerato che dal suddetto verbale risulta che la sovrintendenza B.A.A.A.S. di Pisa ha espresso parere favorevole condizionato, dettando prescrizioni relative a modifiche da apportare al progetto esecutivo;

Preso atto che l'ente attuatore ha ritenuto di procedere a modificare immediatamente il progetto esecutivo in ottemperanza alle suddette prescrizioni;

Visto che con nota del 9 aprile 1999 n. 1005 di prot. il consorzio di bonifica della Versilia, ente attuatore, ha trasmesso il nuovo progetto esecutivo relativo al sud-

detto intervento, approvato con delibera del presidente del consorzio n. 155 del 6 aprile 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	84.974.532
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per espropri e indennità di occupazione	»	8.539.163
b.2 - per IVA	»	16.994.906
b.3 - per spese generali e tecniche	»	9.347.199
b.4 - per imprevisti e arrotondamenti	»	144.200
Totale somme a disposizione	L.	35.025.468
C - Totale complessivo	L.	120.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto non rispetta il vincolo finanziario di cui al punto 1.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

b) il quadro economico rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 2.3 e 2.4 del medesimo disciplinare;

c) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover comunque procedere alla presa d'atto del progetto relativo all'intervento in oggetto considerato che il finanziamento è a carico dell'ente attuatore;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 703: «Bacino di bonifica di Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Rio Colle. Lavori di ripristino e miglioramento» di cui ente attuatore è il consorzio di bonifica della Versilia di importo L. 120.000.000, approvato con deliberazione del presidente del consorzio n. 155 del 6 aprile 1999.

2. La presente presa d'atto è adottata limitatamente all'importo di L. 83.000.000, come previsto dal piano degli interventi e dal disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99.

3. L'importo dell'intervento in oggetto sarà modificato in sede di successiva rimodulazione.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

5. Di trasmettere al consorzio di bonifica della Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 19 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5803

ORDINANZA 22 aprile 1999.

Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attività produttive. Ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998. Integrazione. (Ordinanza n. G/604).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998. Ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 che nomina il presidente della giunta regionale commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali nel territorio delle province di Prato e Lucca nel periodo 28 settembre-1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 4 che prevede l'erogazione di contributi a soggetti privati ed attività produttive gravemente danneggiati, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso commissario, uniformandosi, per quanto possibile alle misure già adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996;

Considerato in particolare che l'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 individua un unico fondo per i contributi ai privati e per la ripresa delle attività produttive pari a complessivi 5 miliardi;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 con la quale il suddetto fondo è stato ripartito tra le due tipologie di intervento in parti uguali e si sono dettate le disposizioni operative per la concessione dei suddetti contributi;

Considerato in particolare che per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente in analogia con gli eventi alluvionali del 19 giu-

gno 1996 in Versilia sono concessi, oltre ai contributi per i privati gravemente danneggiati, contributi a fondo perduto per i nuclei familiari evacuati o la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile quantificati nella somma di lire 60 milioni, nell'ambito della quota di finanziamenti a disposizione dei privati;

Vista la nota del comune di Camaiore n. 11.935 di prot. del 7 aprile 1999 con la quale si conferma la necessità da parte della stessa amministrazione comunale di disporre dell'intera somma di 60 milioni da destinare ai nuclei familiari evacuati o la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile;

Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento la suddetta somma al comune di Camaiore;

Preso atto altresì che, relativamente ai privati, a seguito delle comunicazioni dei danni trasmesse dai sindaci dei comuni interessati di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Viareggio della provincia di Lucca e i comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato il totale dei danni accertati ammonta a complessive L. 6.250.124.000;

Preso atto che sulla base della segnalazione della Fidi Toscana S.p.a. per la ripresa delle attività produttive il fabbisogno finanziario ammonta a complessivi 1,4 miliardi;

Considerato pertanto che utilizzando il fondo destinato alla ripresa delle attività produttive in rapporto all'ammontare complessivo dei danni accertati risulta possibile garantire la percentuale massima di contributo ammissibile ai sensi dell'ordinanza n. G/512/98, pari a 40 per cento del valore dei danni subiti, per un fabbisogno finanziario di L. 2.500.050.000;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario;

Ordina:

1. È disposto il trasferimento della somma di lire 60 milioni al comune di Camaiore per l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati o con abitazione inagibile, a valere sui fondi assegnati per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98, come stabilito dall'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998.

2. La quota del complessivo fondo di lire 5 miliardi a disposizione del commissario delegato destinata a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione è così rideterminata in L. 2.560.050.000.

3. L'ammontare dei contributi di cui al punto 2 finalizzati al ripristino dei danni subiti è determinato nella misura del 40 per cento del valore dei danni accertati secondo le modalità di cui all'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998.

4. Il trasferimento dei fondi di cui al punto 2 è disposto a favore dei comuni interessati in base alle comunicazioni dei danni accertati.

5. Per quanto non disposto dal presente provvedimento sono richiamate le disposizioni di cui all'ordinanza n. G/512 del 6 novembre 1998.

6. La presente ordinanza è pubblicata integralmente nel bollettino ufficiale della regione e comunicata a Fidi Toscana S.p.a. nonché ai sindaci dei comuni interessati.

Firenze, 22 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5806

ORDINANZA 22 aprile 1999.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998. Intervento n. 504: «Ripristino strada provinciale al km 2+100 in località Parana». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 216.435.230. Perizia di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/605).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/515 del 12 novembre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui al Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 504: ripristino strada provinciale al km 2+100 in località Parana di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa Carrara per l'importo di L. 217.000.000 e di cui si è preso atto con ordinanza n. B/280 del 15 settembre 1997;

Considerato che nella prima rimodulazione del piano di cui all'ordinanza n. B/405/98 a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo dell'intervento è stato rimodulato per L. 216.435.230;

Visto che in data 22 luglio 1998, con nota n. 2163 di prot. la provincia di Massa Carrara - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 459 del 30 giugno 1998 che presenta il seguente quadro economico;

A - per lavori	L.	161.294.065
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 20% sui lavori e spese tecniche	»	35.905.872
b.2 - spese tecniche di progettazione	»	18.235.294
b.3 - per indennità di esproprio	»	1.000.000
Totale somme a disposizione . . .	L.	55.141.166
Totale complessivo . . .	L.	216.435.231

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto non rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variata distribuzione di spesa, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/515 del 12 novembre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto della perizia della variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 504: «Ripristino strada provinciale al km 2+100 in località Parana» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per l'importo di L. 216.435.230, approvata con deliberazione giunta n. 459 del 30 giugno 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 22 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5807

ORDINANZA 22 aprile 1999.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998. Intervento n. 505: «Ripristino strada - smottamento di 25 metri a limite asfalto in località Lusuolo». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 287.364.444. Perizia di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/606).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/515 del 12 novembre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede il suddetto commissario delegato predi-

sponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 della medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 505: «Ripristino strada - smottamento di 25 metri a limite asfalto in località Lusuolo» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa Carrara per l'importo di L. 289.848.936 e di cui si è preso atto con ordinanza n. B/316 del 22 settembre 1997;

Considerato che nella prima rimodulazione del piano di cui all'ordinanza n. B/405/98 a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo dell'intervento è stato rimodulato per L. 287.364.444:

Visto che in data 22 luglio 1998, con nota n. 2163 di prot. la provincia di Massa Carrara - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 458 del 30 giugno 1998 che presenta il seguente quadro economico;

A - per lavori	L.	215.107.625
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 20% sui lavori e spese tecniche	»	47.727.407
b.2 - spese tecniche di progettazione	»	23.529.411
b.3 - per indennità di esproprio	»	1.000.000
Totale somme a disposizione	L.	72.256.818
Totale complessivo	L.	287.364.444

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variata distribuzione di spesa, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/515 del 12 novembre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto della perizia della variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 505: «Ripristino strada - smottamento di 25 metri a limite asfalto in località Lusuolo» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per l'importo di L. 287.364.444, approvata con deliberazione della giunta n. 458 del 30 giugno 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 22 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5808

ORDINANZA 22 aprile 1999.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998. Intervento n. 507: «Ripristino strada provinciale al km 3+300 - Abbassamento strada tratto metri 40». Ente attuatore: amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 374.305.938. Perizia di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/607).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/515 del 12 novembre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta

regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile del 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998 con la quale è stata approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 2 settembre 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 della medesima ordinanza n. B/224.

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 507: «Ripristino strada provinciale al km 3+300. Abbassamento strada tratto metri 40» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa Carrara per l'importo di L. 378.000.000 e di cui si è preso atto con ordinanza n. B/227 del 15 settembre 1997;

Considerato che nella prima rimodulazione del piano di cui all'ordinanza n. B/405/98 a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo dell'intervento è stato rimodulato per L. 374.305.938;

Visto che in data 22 luglio 1998, con nota n. 2163 di prot. la provincia di Massa Carrara - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta n. 460 del 30 giugno 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	281.942.624
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA 20% sui lavori e spese tecniche	»	61.884.323
b.2 - spese tecniche di progettazione	»	27.478.991
b.3 - per indennità di esproprio	»	3.000.000
Totale somme a disposizione	L.	92.363.314
Totale complessivo	L.	374.305.938

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto non rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variata distribuzione di spesa, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/515 del 12 novembre 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/97;

Ordina:

1. È preso atto della perizia della variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 507: «Ripristino strada provinciale al km 3+300. Abbassamento strada tratto metri 40» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per l'importo di L. 374.305.938, approvata con deliberazione della giunta n. 460 del 30 giugno 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 22 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5809

ORDINANZA 23 aprile 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 155: «Lavori di realizzazione di fognatura nera e bianca nella frazione di Fabiano e di parte di Basati». Ente attuatore: comune di Seravezza. Ordinanza n. 409 dell'8 gennaio 1999. Integrazione. (Ordinanza n. 609).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha prese atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Visto che nel piano è stato inserito l'intervento n. 155: «Lavori di realizzazione di fognatura nera e bianca nella frazione di Fabiano e di parte di Basati» di cui ente attuatore è il comune di Servezza di importo L. 410.000.000;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. 168 del 10 dicembre 1996 si è preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento n. 155 in oggetto e che ordinanza n. 219 del 20 giugno 1997 si è preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa dello stesso intervento;

Visto che con successiva ordinanza n. 409 dell'8 gennaio 1998 si è preso atto della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 155 in oggetto;

Considerato che nella suddetta ordinanza relativamente al quadro economico per l'importo dei lavori per errore di materiale non è stato tenuto conto del ribasso di gara conseguente dall'affidamento dell'intervento;

Visto pertanto che l'intervento n. 155 in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	351.291.522
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	»	30.629.152
b.2 - per spese tecniche, allacci elettrici e arrot.	»	35.579.326
b.3 - spese per espropri	»	7.500.000
Totale somme a disposizione	L.	73.780.478
Totale complessivo	L.	380.000.000

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto a sanatoria del quadro economico corretto dell'intervento a n. 155 a seguito della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

1. Di integrare l'ordinanza n. 409 dell'8 gennaio 1998 relativa all'intervento n. 155: «Lavori di realizzazione di fognatura nera e bianca nella frazione di Fabiano e di parte di Basati», di cui ente attuatore è il comune di Seravezza, con il quadro economico corretto così come indicato in narrativa per un importo complessivo di L. 380.000.000.

2. Di trasmettere al comune di Seravezza la presente ordinanza.

Firenze, 23 aprile 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A5811

ORDINANZA 28 aprile 1999.

Manutenzione straordinaria strumentazione monitoraggio laguna di Orbetello - Proroga incarico alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona. (Ordinanza n. F/612).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbe-

tello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

Vista l'ordinanza n. F/539 del 30 dicembre 1998 con cui è stato confermato alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona l'incarico per la manutenzione straordinaria della strumentazione di monitoraggio della laguna di Orbetello;

Considerato che tale incarico scade il 30 aprile 1999;

Ritenuto di proseguire fino al termine dell'incarico commissariale e cioè fino al 28 giugno 1999 la collaborazione con detta società, in considerazione di analoga proroga dell'incarico di monitoraggio e di manutenzione ordinaria al dott. Tonelli, così da assicurare la continuità delle attività attualmente in corso di svolgimento e relative alla rilevazione, elaborazione dati e manutenzione strumentazione, in attesa di attivare in via ordinaria le stazioni di monitoraggio, tramite la installazione delle apposite apparecchiature da parte di C.N.R. e laboratorio di ecologia dell'Università di Firenze;

Richiamate le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

Ordina:

1. Di prorogare l'incarico della manutenzione straordinaria del correntometro elettromagnetico autoregistrante valeport e delle sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde installati nella laguna di Orbetello, alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. con sede in Verona, via Flavio Gioia, con effetto dal 1° maggio 1999 al 28 giugno 1999.

2. Di mantenere immutati gli obblighi e le condizioni fissati nella citata ordinanza n. F/539/98 che qui si intendono ripetuti e trascritti.

3. Di fissare il corrispettivo del presente incarico in L. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) (Euro 1162.03) oltre IVA.

4. Di finanziare la spese derivante dalla presente ordinanza con i fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998.

5. Di inviare alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. copia della presente ordinanza che verrà sottoscritta per accettazione.

6. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Giovannini e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. È inoltre pubblicata per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5814

ORDINANZA 28 aprile 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Proroga incarico dott. Tonelli. (Ordinanza n. F/613).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

Vista l'ordinanza n. F/538 del 30 dicembre 1998 con cui è stato confermato al dott. Daniele Tonelli l'incarico per la rilevazione ed elaborazione dei dati raccolti nella laguna di ponente e in quella di levante dalle sonde multiparametriche autoregistranti e dal correntometro elettromagnetico nel canale di Ansedonia, nonché per la manutenzione ordinaria e la calibrazione di detta strumentazione;

Considerato che tale incarico scade il 30 aprile 1999;

Ritenuto di proseguire fino al termine dell'incarico commissariale e cioè fino al 28 giugno 1999 la collaborazione con il dott. Tonelli per assicurare la continuità della rilevazione ed elaborazione dei dati conoscitivi finora raccolti, in attesa di attivare in via ordinaria le stazioni di monitoraggio, tramite la installazione delle apposite apparecchiature da parte di C.N.R. e laboratorio di ecologia dell'Università di Firenze;

Richiamate le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

Ordina:

1. Di prorogare al dott. Daniele Tonelli residente in Orbetello, via Fanteria n. 3, l'incarico di cui alla precedente ordinanza n. F/538 del 30 dicembre 1998, con effetto dal 1° maggio 1999 fino al 28 giugno 1999. A tale data, su eventuale richiesta dell'ing. Giovannini, il dott. Tonelli provvederà alla disinstallazione della strumentazione utilizzata e al relativo deposito presso gli uffici del comune di Orbetello.

2. Di mantenere immutati gli obblighi e le condizioni fissati nella citata ordinanza n. F/538/98 ed in particolare quelli di cui ai punti 1.c), 2 e 3 che qui si intendono ripetuti e trascritti.

3. Di fissare il corrispettivo del presente incarico nel seguente modo:

a) per le operazioni di manutenzione ordinaria e calibrazione degli strumenti, comprese la disistallazione e reistallazione, da effetuare con cadenza settimanale, sarà corrisposto un compenso mensile di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) (Euro 774.69) oltre IVA e cassa pensioni;

b) per la rilevazione ed elaborazione dati da effettuare secondo il seguente programma:

nel mese di maggio, con cadenza bisettimanale, sarà corrisposto un compenso di L. 1.000.000 (unmilione) (Euro 516.46) oltre IVA e cassa pensioni;

nel mese di giugno, con cadenza trisettimanale, sarà corrisposto un compenso di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) (Euro 774.69) oltre IVA e cassa pensioni.

4. Di finanziare la spesa derivante dalla presente ordinanza con i fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998.

5. Di inviare al dott. Tonelli la presente ordinanza che in copia viene sottoscritta per accettazione.

6. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Giovannini e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. È inoltre pubblicata per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5815

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova strada rurale in località Seclabella da parte del sig. Zuccolo Giovanni. (Deliberazione n. VI/43390).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir

meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 19 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* da parte del sig. Zuccolo Giovanni per la realizzazione di una strada rurale in località Seclabella;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali numeri 5697, 5690, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada rurale in località Seclabella da parte del sig. Zuccolo Giovanni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6073

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova strada interpoderale in località Vago da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/43391).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 13 aprile 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* da parte del comune di Aprica (Sondrio) per la realizzazione di una nuova strada interpoderale in località Vago;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aprica (Sondrio), foglio 22, mappali numeri 46, 191, 50, 47, foglio 11, mappali numeri 618, 619, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova strada interpoderale in località Vago da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6074

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cunetta a cielo aperto nell'alveo del torrente Spoel da parte dell'Aem S.p.a. (Deliberazione n. VI/43392).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 14 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Aem S.p.a. per la realizzazione di una cunetta a cielo aperto nell'alveo del torrente Spoel;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio 29, alveo fiume Spoel, mappali numeri 514, 514, 516, 517, 520, 522, 525, 527, 648, 532, 530, 535, 537, 540, 542, 543, 544, 546, 549, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 564, 570, 571, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cunetta a cielo aperto nell'alveo del torrente Spoel da parte dell'Aem S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6075

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Camerata Cornetto dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto M.T. A 15 kv da parte dell'Enel nella zona di Ponte S. Pietro. (Deliberazione n. VI/43398).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compa-

tibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 22 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Cornello (BG), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dell'Enel zona di Ponte S. Pietro per la realizzazione di elettrodotto M.T. a 15 kv;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Camerata Cornello (BG), foglio 1, mappali numeri 3708, 1419, 1427, 3588, 3674, 1421, 1630, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto M.T. a 15 kv;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6081

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di esbosco in località val Dorizzo da parte del sig. Salvini Ferdinando e Remigio. (Deliberazione n. VI/43399).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 19 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Salvini Ferdinando e Remigio per la realizzazione di strada di esbosco in loc. Val Dorizzo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali numeri 10359, 8676, 4299, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada esbosco in loc. Val Dorizzo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6082

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Treviso dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato in località Boirolo da parte del sig. Bonolini Vanni. (Deliberazione n. VI/43400).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 9 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Treviso (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bonolini Vanni per ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato in loc. Boirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Treviso (Sondrio), foglio n. 3, mappali numeri 40, 41, 39, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di elettrodotti a 23 e 0,4 kv in cavi interrati da cabina «San Carlo» a cabina «San Giovanni» da parte dell'Enel di Sondrio. (Deliberazione n. VI/43401).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 22 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel S.p.a. di Sondrio, per la costruzione di elettrodotti a 23 e 0,4 kv in cavi interrati da cabina «San Carlo» a cabina «San Giovanni»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 40, mappali numeri 1111, 1112, 1113, 1119, 1173, foglio n. 41, mappali numeri 175, 180, 186, 193, 66, 67, foglio n. 42, mappali n. 11, 147, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di elettrodotti a 23 e 0,4 kv in cavi interrati da cabina «San Carlo» a cabina «San Giovanni» da parte dell'Enel S.p.a. di Sondrio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6084

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Abbadia Lariana dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un volume tecnico di extracorsa per vano ascensore da parte del sig. De Gasperi Ugo. (Deliberazione n. VI/43402).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 1° febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Abbadia Lariana (Como), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. De Gasperi Ugo per la realizzazione di volume tecnico di extracorsa per vano ascensore;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Abbadia Lariana (Como), foglio n. 10, mapp. n. 2494 dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di volume tecnico di extracorsa per vano ascensore da parte del sig. De Gasperi Ugo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6085

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, recante: «Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, recante: «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 26 gennaio 1998, intesa ad ottenere l'inserimento nell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari di nuovi settori scientifico-disciplinari, aggiuntivi a quelli previsti nella tabella XXXI-*quater,* istitutiva di tale diploma universitario ed allegata al sopracitato decreto ministeriale del 15 novembre 1991;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 settembre 1998, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 novembre 1998, prot. n. 1515, in merito alla richiesta di inserimento nell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari di nuovi settori scientifico-disciplinari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Articolo unico

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «facoltà di agraria», numero «6 - Diploma universitario in tecnologie alimentari», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 172, n. «3. Formazione professionale specifica»:

1) nell'«orientamento lattiero-caseario»:

nell' «area 15 microbiologia lattiero casearia (150 ore)», dopo il settore scientifico-disciplinare «G08B» si aggiunge il settore scientifico-disciplinare «V31B»;

nell'«area 17 controllo della qualità (150 ore)», dopo il settore scientifico-disciplinare «G08A» si aggiunge il settore scientifico-disciplinare «G09C»;

2) nell'«orientamento in carne e derivati»:

prima del settore scientifico-disciplinare «C09X» si inserisce il settore scientifico-disciplinare «C01A»;

fra i settori scientifico-disciplinari «E05A» e «G02B» si aggiunge il settore scientifico-disciplinare «E05B»;

3) nell'«orientamento in valutazione degli alimenti»:

fra i settori scientifico-disciplinari «C01A» e «C05X» si inserisce il settore scientifico-disciplinare «C01B».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A5724

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO 7 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, relativo alla modifica dell'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in chirurgia generale;

Visto il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 22 ottobre 1998, relativamente alla proposta di modifica statutaria per l'inserimento dei settori scientifico-disciplinari previsti dal sopracitato decreto ministeriale;

Vista la delibera di approvazione della modifica da parte del senato accademico nella seduta del 2 febbraio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1999;

Visto il parere favorevole alla modifica in questione, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 aprile 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato.

Articolo unico

A partire dall'anno accademico 1998/1999, l'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione, del settore medico, in chirurgia generale viene modificato secondo quanto esposto nello statuto della Scuola, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione.

Roma, 7 giugno 1999

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

STATUTO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE ARTICOLATA NEGLI INDIRIZZI ALTERNATIVI IN CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA D'URGENZA

Art. 1 - La Scuola di specializzazione in chirurgia generale articolata in due indirizzi alternativi (in chirurgia generale e chirurgia d'urgenza), risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995).

Art. 2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurca generale. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica (indirizzo in chirurgia generale), e per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

Art. 3 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 4 - Il corso ha la durata di sei anni.

Art. 5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero trentasei complessivi, per ciascun indirizzo, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Pertanto le capacità formative delle strutture permettono l'iscrizione a ciascun anno di sei specializzandi, per ciascun indirizzo.

La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di chirurgia dell'Università di Roma «Tor Vergata».

TABELLA A - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I. INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE.

AREA A1: *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informativi. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.

AREA B1: *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

AREA C1: *Chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relalive alla impostazione e gestione post operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-discipinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

AREA D1: *Anatomia chirugica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari: F08A chirurgia generale.

AREA E1: *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirugia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva della priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08B Chiruriga plastica, F08D Chirurgia toriacica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattia apparato locomotore.

AREA F1: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale, e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

II. INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA.

AREA A2: *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e dell'anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.

AREA B2: *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

AREA C2: *Clinica chirurgica generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato.

Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anesteslologia, F08A Chirurgia generale.

AREA D2: *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale.

AREA E2: *Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e a relativa esperienza pratica necessarie a:

1) definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2) gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

AREA F2: *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a:

diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza spacialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cioè nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

AREA G2: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nell'organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisie l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari. Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

Addestramento in chirurgia generale:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;

(degli interventi indicati sub a, b e c almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);

aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

Chirurgia d'urgenza:

lo stesso numero di interventi indicati per la chirurgia generale, eseguiti per almeno il 30% in situazioni d'urgenza;

aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni d'urgenza/emergenza (minimo 400) e di elezione (minimo 400).

99A6072

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 maggio 1999, n. **111/E.**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Modifiche art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75. Chiarimenti.

Ai comuni
Alle province

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A.
Al Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali
Ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario
Al comitato regionale di controllo della Sicilia - Sezioni provinciali
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Ai comitati o sezioni di controllo di Aosta - Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano - Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone
Alle direzioni regionali delle entrate
All'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani
All'UNCEM - Unione nazionale delle comunità enti montani
All'UPI - Unione province d'Italia

Con i provvedimenti indicati in oggetto sono state previste, oltre alla proroga al 31 marzo 1999 del termine generale per le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la finanza locale 1999, modificazioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sulla cui portata è opportuno fornire chiarimenti anche in relazione alle variazioni della normativa ambientale.

Il rinvio dal 1° gennaio 2000 del termine per l'introduzione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge n. 426/1998 (supplemento n. 12/L della *Gazzetta Ufficiale* n. 11/1999), ha comportato ovviamente l'operatività anche per il 1999 della normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per effetto del disposto dell'art. 31, comma 7, prima parte, della legge n. 448/1998, il prelievo può continuare ad essere commisurato in base ai criteri tradizionali (uso e superficie) già adottati fino al 1998 ovvero, qualora non sia stato già provveduto, può essere determinato facoltativamente in base ad uno dei due metodi indicati nell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 come integrato con l'art. 3, comma 68, lettera *e),* della legge n. 549/1995, riguardanti rispettivamente la commisurazione della tassa alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia di attività con elaborazione di appositi coefficienti (comma 2) ovvero alla produzione di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico, metodo quest'ultimo che presuppone l'organizzazione di adeguate modalità di rilevazione dei rifiuti, potendo essere basato solo in misura marginale e cautelativa sulla presunzione della produzione minima di rifiuti.

I - L'introduzione anticipata della tariffa a titolo sperimentale per il 1999 in deroga al predetto termine del 1° gennaio 2000 con conseguente disapplicazione della normativa sulla tassa, è possibile, ad avviso di questa Amministrazione, soltanto in presenza delle

condizioni sostanziali poste dal D.Lgs. n. 22/1997 (articoli 21, comma 1, e 23 riguardanti l'organizzazione dell'ambito territoriale ottimale per la gestione unitaria dei rifiuti urbani e assimilati, e art. 49, commi 7, 8 e 10 riguardanti la necessaria operatività della tariffa base o di riferimento e dell'attivazione del contributo del Consorzio nazionale degli imballaggi ai comuni che attuano la relativa raccolta differenziata). La facoltà di sperimentazione anticipata, già prevista dall'art. 49, comma 16, del D.Lgs. n. 22/1997, ha trovato infatti conferma nella disposizione contenuta nell'art. 31, comma 7, secondo periodo, della legge n. 448/1998 citata, che non consente l'adozione di una qualsiasi tariffa ma soltanto di quella prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 (vedi il riferimento testuale e «la tariffa») in quanto, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta (soggetta come tale alla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione), non può prescindersi di criteri e condizioni posti dall'art. 49 del citato D.Lgs. n. 22/1997 quale unica alternativa alla vigente tassa.

Come chiarito nel predetto comma 7, secondo periodo, le delibere regolamentari, che introducono e disciplinano la tariffa in via sperimentale (come quelle che in futuro la introdurranno a regime), non sono ovviamente soggette all'esame del Ministero delle finanze, cui spetta soltanto rilevare la sussistenza o meno delle condizioni per la legittima disapplicazione della normativa sulla tassa, dopo l'esame degli organi regionali di controllo sulla competenza, la forma e la procedura della deliberazione (art. 17, comma 41, della legge n. 127/1997). In mancanza delle indicate condizioni di legge la deliberazione di sperimentazione può essere oggetto di censure in sede amministrativa o giurisdizionale.

Ai fini della gestione della tariffa sperimentale nel corso del 1999 si evidenzia la modifica apportata all'art. 49 sopracitato con l'art. 1, comma 23, della legge n. 426/1998 che, in via transitoria («Fino al 1° gennaio 2000») e salvo diverso accordo con il gestore del servizio, attribuisce all'ente locale l'applicazione e riscossione del «corrispettivo della raccolta e dello smaltimento» dei rifiuti urbani (e assimilati) in via diretta o con affidamento a terzi secondo i poteri riconosciuti ai comuni in via generale dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

II - In ordine alle modifiche della normativa sulla tassa rifiuti, si rileva che sono stati estesi all'annualità 1999:

a) la possibilità di considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997 (art. 31, comma 23, della legge n. 448/1998), ferma restando la facoltà di dedurre, al predetto titolo una quota non superiore al 15% del costo complessivo del servizio di nettezza urbana (art. 61, comma 3-*bis,* del D.Lgs. n. 507/1993 come inserito con l'art. 3, comma 68, lettera *b,* della legge n. 549/1995);

b) il trattamento di esonero totale delle aree accessorie e pertinenziali di cui all'art. 6 del D.L. n. 328/1997 convertito con la legge n. 410/1997 (art. 1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito nella legge n. 75/1999) assicurando così la continuità del trattamento fiscale di tali aree fin dal 1° gennaio 1984.

III - In merito al regime fiscale applicabile nel caso di rifiuti urbani assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera *h,* del D.Lgs. n. 22/1997 si ribadisce, in relazione a talune incertezze sorte nella prassi, che l'esonero della privativa comunale (esclusione dell'obbligo di conferire al servizio pubblico di tali rifiuti) ha luogo soltanto nel caso che sia dimostrato a consuntivo l'avvio al recupero attraverso idonea documentazione (art. 10, commi 3 e 15, del D.Lgs. n. 22/1997 o, qualora non sia previsto l'obbligo del formulario di identificazione, altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa, incaricata del trattamento), fermi restando la qualificazione ed il regime di rifiuto assimilato, che continua ad operare nei confronti dei soggetti che non destinano al recupero i rifiuti predetti. Di conseguenza spetta al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti al recupero, non la detassazione di superfici ma una riduzione della misura di tariffa (art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997), sulla base dei criteri da stabilire con un'apposita norma regolamentare (circolari n. 95/E del 22 giugno 1994 e n. 119/E del 7 maggio 1998), che tenga conto, da una parte, della non proporzionalità dei costi generali, fissi, collettivi e comuni e, dall'altra, dell'esigenza di incentivare il riciclo di rifiuti rapportando proporzionalmente la riduzione dell'entità del recupero rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti.

Circa la misura della riduzione della tassa si ritiene, per quanto sopra detto e per esigenze di semplificazione, che la stessa possa essere calcolata in base ad un coefficiente attenuato di proporzionalità ai rifiuti destinati al recupero, eventualmente ancorato alle percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e di recupero e riciclo prescritte dalle direttive comunitarie (articoli 24 e 37 del D.Lgs. n. 22/1997). Il valore massimo di tale coefficiente va comunque determinato in modo che, anche nel caso di documentato recupero totale dei rifiuti assimilati, non comporti l'esonero integrale del prelievo per tener conto del residuo carico relativo ai costi comuni e collettivi da coprire con la tassa (vedi anche risoluzione n. 16/E del 9 febbraio 1999). Nel caso della tariffa sperimentale (art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997) o di applicazione del metodo dei rifiuti effettivamente conferiti di cui all'art. 65, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 507/1993, la determinazione della riduzione è facilitata dall'introduzione delle quote, fissa e variabile, di tariffa.

Con l'occasione è opportuno rilevare che, essendo stato prorogato fino al 30 giugno 1999 il termine per adeguare alla normativa recata dal D.Lgs. n. 22/1997 la gestione dei residui tuttora esclusi dal regime dei

rifiuti, compresi i cosiddetti «mercuriali» di cui al D.M. 5 settembre 1994 (art. 57, comma 5, del D.Lgs. n. 22 modificato dall'art. 49, comma 2, della legge n. 448/1998), tali residui non possono essere considerati rifiuti (né speciali né suscettibili di assimilazione). Pertanto le superfici, su cui di regola i medesimi si producono, non possono essere esonerate, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, fino alla predetta data dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti sempreché l'ente territoriale abbia assimilato agli organi i rifiuti prodotti su tali superfici in aggiunta ai residui in questione. Ovviamente la tariffa ordinaria sarà applicabile in misura ridotta in relazione alla minore entità dei rifiuti assimilati secondo i criteri già a suo tempo forniti con la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994.

IV - In ordine alle deliberazioni regolamentari e tariffari e adottate nel termine ultimo del 31 marzo 1999 (art. 1 del D.L. n. 8 del 1999 citato) si deve ritenere legittima l'eventuale introduzione con effetto dal 1999, in base ai più ampi poteri regolamentari riconosciuti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di disposizioni derogatorie della disciplina sostanziale o procedimentale del D.Lgs. n. 507/1993, sempreché le stesse non riguardino i soggetti passivi (occupante stabile a vario titolo o di fatto), la definizione della fattispecie imponibile (superfici coperte o scoperte a qualsiasi uso esclusivo adibite e suscettibili di produrre rifiuti, eccettuate le superfici coperte o scoperte condominiali o quelle scoperte accessorie e pertinenziali) ed il limite del prelievo. Al riguardo si precisa che non è preclusa l'eventuale adozione di più esatti metodi di ripartizione del carico in relazione all'attitudine effettiva a produrre rifiuti (ad es. adozione di uno dei due metodi di cui al comma 1 dell'art. 65 citato, introduzione di un coefficiente correttivo rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare), anche se le possibilità comporta un maggior carico nei confronti di alcune utenze compensato da un minor carico su altre utenze (ad es. con nuclei minori); si tratterebbe in tale ipotesi non di un aggravio di impostazione ma di una più equa ed efficiente ripartizione del carico sempre in relazione al criterio base o strutturale della produttività ovvero della produzione effettiva di rifiuti.

Peraltro rimane fermo il potere comunale di prevedere, a titolo di agevolazione, una riduzione del carico nei confronti di utenti in disagio economico-sociale o di soggetti meritevoli sotto altro profilo non contrastante con i principi dell'ordinamento, salva la copertura della «spesa fiscale» ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993.

In ordine alla tempestività delle deliberazioni, si ribadisce che il termine generale (31 marzo per il 1999) è decadenziale soltanto per le deliberazioni tariffarie non anche per quelle regolamentari, le quali però se adottate dopo il termine, hanno effetto a decorrere dall'anno successivo ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Infine le deliberazioni che si configurano come atti dovuti (a seguito di controllo, di sentenza e di prevedibile violazione dell'obbligo di copertura in base alle risultanze contabili ecc.) non sono vincolate al termine decadenziale in questione.

V - Sulla sussistenza del presupposto di imponibilità in ordine a talune fattispecie che hanno formato oggetto di recenti decisioni giurisdizionali (cantine, garage di abitazioni, arenili in concessione e simili) si ribadisce in via generale che la minore potenzialità di rifiuti di una superficie in uso (non accessoria o pertinenziale, né produttiva di rifiuti speciali o pericolosi) non dà luogo ad esonero per mancanza del presupposto (attitudine a produrre apprezzabili rifiuti: art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993) ma giustifica l'attenuazione della misura della tariffa unitaria del complesso ovvero può determinare la individuazione di una sottocategoria (ad es. abitazioni con una determinata incidenza percentuale di superfici destinate a cantina, garage e ripostigli, stabilimenti balneari con determinata incidenza dell'arenile operativo non attrezzato, ecc.) rispetto alla categoria di base (abitazioni o stabilimenti ordinari con incidenza inferiore di tali locali o superfici).

D'altra parte l'esonero (illegittimo) di superfici (non accessorie o pertinenziali) a bassa produttività di rifiuti facenti parte di un complesso indurrebbe comunque ad apportare un aumento tariffario per le superfici tassate dell'intera categoria, stante l'invarianza dei rifiuti totali.

VI - In tema di accertamento di annualità anteriori per i comuni che hanno introdotto la tariffa sperimentale ai sensi dell'art. 49, comma 16, del D.Lgs. n. 22/1997 in presenza delle condizioni sostanziali sopraindicate, si precisa che la normativa sulla tassa, ferma restando la sua disapplicazione a decorrere dall'introduzione della tariffa, continuerà ad avere effetto ai fini dell'accertamento e riscossione dei tributi (tassa rifiuti, addizionali ex Eca e tributo provinciale) e delle sanzioni fino alla scadenza dei termini di accertamento e di iscrizione a ruolo delle singole annualità in relazione ai presupposti verificatisi fino alla data di introduzione della tariffa (ciò in linea con i nuovi criteri recentemente adottati con la circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, punto 4.16, che ha escluso la necessità della conferma espressa del potere di accertamento dei tributi soppressi o non più applicabili).

VII - Circa la liquidazione e riscossione ordinaria della tassa, si evidenzia che con il citato art. 31, comma 24, della legge n. 448/1998 è stata ripristinata a regime la disposizione, già introdotta con D.L. n. 492/1996 poi decaduto per mancata conversione, che, a modifica dell'originario art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, consente di effettuare entro l'anno successivo a quello di competenza la reiscrizione a ruolo, la liquidazione e iscrizione ordinaria o suppletiva delle nuove denunce e di eventuali accertamenti notificati entro tale termine nonché l'iscrizione a ruolo suppletivo entro l'anno successivo a quello della presentazione della denuncia tardiva o della notifica dell'accer-

tamento effettuato posteriormente al suddetto termine sempreché tempestiva rispetto ai termini di cui all'art. 71 del citato decreto legislativo.

In via transitoria vengono altresì riaperti fino al 31 dicembre 1999 (art. 31, comma 24) i termini ordinari di iscrizione a ruolo a pena di decadenza delle annualità 1995, 1996 e 1997.

Per il 1998 si ritiene che il termine decadenziale di iscrizione a ruolo, previsto dall'originario art. 72, comma 1 (formazione e consegna del ruolo entro il 15 dicembre dell'anno di competenza), possa essere esteso anche in tal caso al 31 dicembre 1999, stante il chiaro intendimento normativo di introdurre un più lungo termine di iscrizione a ruolo, prevedendo altresì la proroga del termine di iscrizione a ruolo anche per le annualità anteriori (1995, 1996 e 1997).

VIII - In relazione a talune perplessità insorte circa l'imponibilità agli effetti dell'IVA delle somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati reso entro il 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente anche nel caso che nel 1999 sia stata comunque introdotta in via sperimentale la tariffa ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 448/1998, si ritiene che, trattandosi di riscossioni a titolo di tassa riguardanti rapporti tributari insorti precedentemente al 1999 in vigenza della normativa di cui agli articoli 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993, non si verifichi il presupposto impositivo dell'IVA, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 13, del collegato alla Finanziaria in corso di pubblicazione.

IX - Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. n. 22/1997, il tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, istituito con l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, è confermato quale entrata tributaria e pertanto resta disciplinato, salvo eventuale intervento legislativo, dalla normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche nel caso che questa sia sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla tariffa introdotta dal predetto art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, sulle cui misure tariffarie dovrà necessariamente essere calcolata la percentuale stabilita dalla provincia ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in forza della predetta avvenuta riconferma del tributo in sede di disciplina legislativa della nuova tariffa sostitutiva della tassa.

o

o o

Le direzioni regionali delle entrate vorranno fornire assistenza nella materia agli enti locali interessati curando altresì la trasmissione della presente agli enti rientranti nel proprio ambito territoriale.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A6105

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 luglio 1999, n. **900379.**

Variazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'ABI
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento all'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, elenco da ultimo pubblicato in allegato alla circolare 19 marzo 1999, n. 1039080 (supplemento ordinano n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999), si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

dall'elenco delle banche e società concessionarie convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è depennato il Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. a seguito della riorganizzazione del gruppo Intesa, al quale la suddetta banca appartiene, e della conseguente concentrazione di tutte le attività concernenti la legge n. 488/1992 nel Mediocredito Lombardo S.p.a., istituto anch'esso appartenente al gruppo Intesa e già operante come banca concessionaria in virtù della convenzione stipulata con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Mediocredito Lombardo S.p.a. stipulerà apposite convenzioni con gli istituti collaboratori del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., al fine di assicurare la necessaria continuità ai procedimenti già in essere;

dagli elenchi dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Banca Cis S.p.a., l'Interbanca S.p.a., il Mediocredito dell'Umbria S.p.a., il Mediocredito Lombardo S.p.a., il Mediocredito Toscano S.p.a., il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., la Mediovenezie Banca S.p.a. e lo Studio Finanziario S.p.a. è depennata la società Fiscambi Locazioni Finanziarie S.p.a. - Milano;

dagli elenchi dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a., l'Interbanca S.p.a. e la Mediovenezie Banca S.p.a. è depennata la società Sil Società Italiana Leasing S.p.a. - Genova, fusasi per incorporazione nella società Centro Leasing S.p.a. - Firenze.

Il direttore generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
SAPPINO

99A6106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Conferma del presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato in data 6 maggio 1999 e registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1999, reg. n. 1 Presidenza, foglio n. 227, è stato confermato presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo il comm. Amedeo Ottaviani fino alla scadenza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 30 maggio 1995, n. 203.

97A6107

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 luglio 1999, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla signora Heloisa Vilhena de Araujo, console generale della Repubblica Federativa del Brasile a Roma.

99A6129

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fraternità francescana di Betania, in Terlizzi

Con decreto ministeriale 22 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fraternità francescana di Betania, con sede in Terlizzi (Bari).

99A6108

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Carlo, in Brugherio

Con decreto ministeriale 22 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Carlo, con sede in Brugherio (Milano).

99A6109

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Muggiò

Con decreto ministeriale 22 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, con sede in Muggiò (Milano).

99A6110

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Gemma, in Monza

Con decreto ministeriale 22 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Gemma, con sede in Monza (Milano).

99A6111

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Gesù a Nazaret, in Milano

Con decreto ministeriale 22 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di Gesù a Nazaret, con sede in Milano.

99A6112

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Beato Cardinal Ferrari, in Legnano

Con decreto ministeriale 22 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia Beato Cardinal Ferrari, con sede in Legnano (Milano).

99A6113

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in S. Giuliano Milanese

Con decreto ministeriale 22 giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di Maria Ausiliatrice, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano).

99A6114

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 luglio 1999

Dollaro USA	1,0146
Yen giapponese	121,60
Dracma greca	324,43
Corona danese	7,4381
Corona svedese	8,7135
Sterlina	0,65110
Corona norvegese	8,0985
Corona ceca	36,653
Lira cipriota	0,57703
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,01
Zloty polacco	3,9545
Tallero sloveno	197,0364
Franco svizzero	1,6067
Dollaro canadese	1,5123
Dollaro australiano	1,5438
Dollaro neozelandese	1,9400
Rand sudafricano	6,2459

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6175

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Mielogen»

Estratto provvedimento UAC/II/285 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960020/ 1 FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960032/ 3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/002/W007/

TIPO MODIFICA: Aggiornamento Parte II

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento completo Parte II presentato in tutti gli Stati membri della procedura MRP.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6003

Estratto provvedimento UAC/II/286 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960020/ 1 FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960032/ 3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/002/W008/

TIPO MODIFICA: Modifica processo di fabbricazione P.A.

MODIFICA APPORTATA:

Metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6004

Estratto provvedimento UAC/II/287 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960020/ 1 FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960032/ 3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/002/W009/

TIPO MODIFICA: Modifica procedure di prova P.F.

MODIFICA APPORTATA:

Metodi di controllo sul prodotto finito aggiornati per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6005

Estratto provvedimento UAC/II/288 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960020/ 1 FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960032/ 3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/002/W010/

TIPO MODIFICA: Modifica materiale di confezionamento

MODIFICA APPORTATA:

Tappo in gomma butilica utilizzato per la chiusura dei flaconi di liofilizzato di tipo Daikyo D-713 V2-8.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6006

Estratto provvedimento UAC/II/289 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960020/ 1 FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960032/ 3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/002/W011/

TIPO MODIFICA: Modifica processo di fabbricazione P.A.

MODIFICA APPORTATA:

Metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6007

Estratto provvedimento UAC/II/290 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960020/ 1 FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960032/ 3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/002/W012/

TIPO MODIFICA: Modifica delle specifiche relative agli eccipienti

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento delle specifiche relative agli eccipienti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6008

Estratto provvedimento UAC/II/291 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960069/ 1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/003/W007/

TIPO MODIFICA: Aggiornamento Parte II

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento completo Parte II presentato in tutti gli Stati membri della procedura MRP.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6009

Estratto provvedimento UAC/II/292 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960069/ 1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/003/W008/

TIPO MODIFICA: Modifica processo di fabbricazione P.A.

MODIFICA APPORTATA:

Metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6010

Estratto provvedimento UAC/II/293 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960069/ 1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/003/W009/

TIPO MODIFICA: Modifica procedure di prova P.F.

MODIFICA APPORTATA:

Metodi di controllo sul prodotto finito aggiornati per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6011

Estratto provvedimento UAC/II/294 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960069/ 1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/003/W010/

TIPO MODIFICA: Modifica materiale di confezionamento

MODIFICA APPORTATA:

Tappo in gomma butilica utilizzato per la chiusura dei flaconi di liofilizzato di tipo Daikyo D-713 V2-8.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6012

Estratto provvedimento UAC/II/295 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960069/ 1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/003/W011/

TIPO MODIFICA: Modifica processo di fabbricazione P.A.

MODIFICA APPORTATA:

Metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6013

Estratto provvedimento UAC/II/296 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960069/ 1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/003/W012/

TIPO MODIFICA: Modifica delle specifiche relative agli eccipienti

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento delle specifiche relative agli eccipienti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6014

Estratto provvedimento UAC/II/297 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960044/ 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960057/ 3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/006/W007/

TIPO MODIFICA: Aggiornamento Parte II

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento completo Parte II presentato in tutti gli Stati membri della procedura MRP.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6015

Estratto provvedimento UAC/II/298 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960044/ 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960057/ 3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/006/W008/

TIPO MODIFICA: Modifica processo di fabbricazione P.A.

MODIFICA APPORTATA:

Metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della súa pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6016

Estratto provvedimento UAC/II/299 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960044/ 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960057/ 3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/006/W009/

TIPO MODIFICA: Modifica procedure di prova P.F.

MODIFICA APPORTATA:

Metodi di controllo sul prodotto finito aggiornati per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6017

Estratto provvedimento UAC/II/300 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960044/ 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960057/ 3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/006/W010/

TIPO MODIFICA: Modifica materiale di confezionamento

MODIFICA APPORTATA:

Tappo in gomma butilica utilizzato per la chiusura dei flaconi di liofilizzato di tipo Daikyo D-713 V2-8.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6018

Estratto provvedimento UAC/II/301 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960044/ 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960057/ 3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/006/W011/

TIPO MODIFICA: Modifica processo di fabbricazione P.A.

MODIFICA APPORTATA:

Metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6019

Estratto provvedimento UAC/II/302 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIELOGEN

CONFEZIONI: 027960044/ 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML
027960057/ 3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV

TITOLARE AIC: SCHERING PLOUGH SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0031/006/W012/

TIPO MODIFICA: Modifica delle specifiche relative agli eccipienti

MODIFICA APPORTATA:

Aggiornamento delle specifiche relative agli eccipienti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Telfast»

Estratto provvedimento UAC/II/265/bis del 4 maggio 1999

SPECIALITA': TELFAST

CONFEZIONI: 033303037/M "180" 20 COMPRESSE FILMRIVESTITE 180 MG

TITOLARE AIC: GRUPPO LEPETIT SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0151/004/W002/

TIPO MODIFICA: TIPO II - MODIFICA SPECIFICHE ECCIPIENTI

MODIFICA APPORTATA:

ECCIPIENTI
MISCELA DI OSSIDO DI FERRO GIALLO E MISCELA DI OSSIDO DI FERRO ROSA:
SPECIFICHE COME DA PARTE II C AGLI ATTI PIU' AGGIORNAMENTO ALLEGATO ALLA VARIAZIONE

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5973

Estratto provvedimento UAC/II/266/bis del 4 maggio 1999

SPECIALITA': TELFAST

CONFEZIONI: 033303049/M "120" 20 COMPRESSE FILMRIVESTITE 120 MG

TITOLARE AIC: GRUPPO LEPETIT SPA

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0151/003/W002/

TIPO MODIFICA: TIPO II - MODIFICA SPECIFICHE ECCIPIENTI

MODIFICA APPORTATA:

ECCIPIENTI
MISCELA DI OSSIDO DI FERRO GIALLO E MISCELA DI OSSIDO DI FERRO ROSA:
SPECIFICHE COME DA PARTE II C AGLI ATTI E AGGIORNAMENTO ALLEGATO ALLA VARIAZIONE

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5974

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Mistamine»

Estratto provvedimento UAC/II/303 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MISTAMINE

CONFEZIONI:

034198010/M	4 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198022/M	7 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198034/M	10 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198046/M	15 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198059/M	20 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198061/M	30 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198073/M	50 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198085/M	100 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF.10 MG BLISTER
034198097/M	4 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTENIT.SICUR.
034198109/M	7 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTENIT.SICUR.
034198111/M	10 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198123/M	15 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198135/M	20 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198147/M	30 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198150/M	50 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198162/M	100 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.

TITOLARE AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0236/001/W005/

TIPO MODIFICA: Mod tipo IIB.13: Mod. process. Sint. princ. Attivo

MODIFICA APPORTATA:

Mod tipo IIB.13: Modifica del processo di sintesi del principio attivo

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6021

Estratto provvedimento UAC/II/304 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MISTAMINE

CONFEZIONI:

034198010/M	4 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198022/M	7 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198034/M	10 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198046/M	15 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198059/M	20 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198061/M	30 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198073/M	50 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198085/M	100 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF.10 MG BLISTER
034198097/M	4 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTENIT.SICUR.
034198109/M	7 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTENIT.SICUR.
034198111/M	10 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198123/M	15 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198135/M	20 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198147/M	30 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198150/M	50 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198162/M	100 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.

TITOLARE AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0236/001/W006/

TIPO MODIFICA: Mod IIB 13:agg nuovo sito produtt princ.att.

MODIFICA APPORTATA:

Sylachim S.A. Finorga Div Route De Givors-38670 Chasse Sur Rhone Francia - Centre De Developpement Chimique- Synthelabo Recherche- Z.I. De Limay 2 Rue De Rouen 78440 Gargenville-Francia

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6022

Estratto provvedimento UAC/II/305 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MISTAMINE

CONFEZIONI:

034198010/M	4 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198022/M	7 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198034/M	10 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198046/M	15 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198059/M	20 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198061/M	30 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198073/M	50 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF. 10 MG BLISTER
034198085/M	100 CPR FILMRIVESTITE RILASCIO MODIF.10 MG BLISTER
034198097/M	4 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTENIT.SICUR.
034198109/M	7 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTENIT.SICUR.
034198111/M	10 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198123/M	15 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198135/M	20 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198147/M	30 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198150/M	50 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.
034198162/M	100 CPR FILMRIVESTITE RIL.MOD. 10 MG CONTEN.SICUR.

TITOLARE AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0236/001/W007/

TIPO MODIFICA: Mod IIB.13 : mod.met. controllo e specif princ.att

MODIFICA APPORTATA:

Mod IIB.13 : modifiche dei metodi di controllo e dei criteri di accettabilità per mizolastina

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6023

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Mizollen»

Estratto provvedimento UAC/II/306 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIZOLLEN

CONFEZIONI:

032310017/M	10 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310029/M	15 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310031/M	30 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310043/M	10 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER
032310056/M	15 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER
032310068/M	30 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER

TITOLARE AIC: SYNTHELABO S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0119/001/W005/

TIPO MODIFICA: Variaz. processo sintesi e processo controllo p.a.

MODIFICA APPORTATA:

Cambiamenti nel processo di sintesi del principio attivo e nel processo di controllo come descritto nella parte aperta del DMF di Gargenville allegato alla domanda di Variazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6024

Estratto provvedimento UAC/II/307 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIZOLLEN

CONFEZIONI:

032310017/M	10 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310029/M	15 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310031/M	30 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310043/M	10 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER
032310056/M	15 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER
032310068/M	30 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER

TITOLARE AIC: SYNTHELABO S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0119/001/W006/

TIPO MODIFICA: Variazione delle specifiche del principio attivo

MODIFICA APPORTATA:

Identificazione: Punto di fusione: 223-226° C - Tests: Sostanze correlate (HPLC) impurità I,II, III, V, VII, VIII, IX, XII: </= 0,1% (w/w) ognuno - Solvente residuo (2.2.28): etanolo: </= 0.3%; metanolo: </= 0.05%; toluene </= 0.02%

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6025

Estratto provvedimento UAC/II/308 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': MIZOLLEN

CONFEZIONI:

032310017/M	10 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310029/M	15 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310031/M	30 COMPRESSE 10 MG BLISTER
032310043/M	10 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER
032310056/M	15 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER
032310068/M	30 COMPRESSE 10 MG TUBO SECURITAINER

TITOLARE AIC: SYNTHELABO S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0119/001/W007/

TIPO MODIFICA: Aggiunta di un fornitore del p.a.

MODIFICA APPORTATA:

SYNTHELABO RECHERCHE - Z.I. de Limay 2, rue de Rouen - 78440 Gargenville (Francia) e SYLACHIM - Finorga Division - route de Givors - 38670 Chasse sur Rhone (Francia)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6026

Modificazione allo statuto dell'Associazione per l'assistenza morale e sociale negli istituti oncologici

Con decreto ministeriale 30 giugno 1999, sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'Associazione per l'assistenza morale e sociale negli istituti oncologici - A.M.S.O., composto di ventisette articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 5 maggio 1999, repertorio n. 58748, a rogito della dott.ssa Isabella Bianconi, notaio in Roma.

99A6125

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana per la sclerosi laterale amiotrofica, in Veruno

Con decreto ministeriale 30 giugno 1999, è riconosciuta la personalità giuridica, della A.I.S.L.A. - Associazione italiana per la sclerosi laterale amiotrofica, con sede in Veruno (Novara) e contestualmente è approvato il relativo statuto, composto di ventidue articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 17 aprile 1999, repertorio n. 57122, a rogito della dott.ssa Paola Clarich, notaio in Trieste.

99A6126

Modificazione allo statuto dell'Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche

Con decreto ministeriale 30 giugno 1999, sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'A.R.I.N. - Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche, composto di venticinque articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 16 aprile 1999, repertorio n. 6594, a rogito del dott. Marco Schiavi, notaio in Milano.

99A6127

Modificazione allo statuto della Fondazione «Marino Golinelli», in Bologna

Con decreto ministeriale 30 giugno 1999, sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della Fondazione «Marino Golinelli», con sede in Bologna, composto da quattordici articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico dell'8 marzo 1999, repertorio n. 83303, a rogito del dott. Carlo Vico, notaio in Bologna.

99A6128

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il seguente settore, da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

Settore S04A - Matematica per le applicazioni economiche.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare la domanda direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6130

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 19 marzo 1999, n. 147, concernente: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialità giovanile». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 24, prima colonna, dopo i nominativi dei Ministri firmatari del decreto medesimo, il visto del Guardasigilli e gli estremi di registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti, deve intendersi riportato il seguente allegato, contenente il modello di domanda previsto dall'art. 6 del provvedimento di cui trattasi:

ALLEGATO

(in carta semplice)

Alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a.
Via Campo nell'Elba n. 30
00138 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 9, della legge 23 maggio 1997, n. 135.

Il sottoscritto .... nato a .... il .... e residente ....;

CHIEDE

di essere ammesso alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 9, della legge 23 maggio 1997, n. 135, recante interventi a favore dei giovani agricoltori, allo scopo di realizzare una iniziativa nel settore agricolo con un investimento previsto di L. ....

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione indicata all'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole n. .... del .... con il quale è stato adottato il regolamento recante le modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Il sottoscritto richiede, inoltre, l'assistenza tecnica (tutoraggio e formazione) nella fase di realizzazione degli investimenti.

Data ....

Firma ....

99A6131

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.